

SERVIZIO NOVITA'

A cura del dott. Luigi Barone

664 MISURE CAUTELARI - 054 riesame - IN GENERE

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Trasmissione degli atti di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. – Omissione - Riproduzione del contenuto degli atti nell'ordinanza cautelare – Sufficienza ai fini dell'efficacia della misura – Esclusione.

Con sentenza del 22 ottobre 2014 - depositata il 4 dicembre 2014 - la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha escluso che la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, prescritta a pena di inefficacia della misura coercitiva dall'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., possa considerarsi attuata per il sol fatto che il provvedimento impugnato contiene una trascrizione, più o meno esaustiva, del contenuto dei verbali di prova posti a fondamento della decisione cautelare.

Sentenza n. 50963 del 22 ottobre 2014 - depositata il 4 dicembre 2014.

(Sezione Sesta Penale, Presidente Ippolito, Relatore Leo).